



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 138 IN SEDUTA DEL 22/12/2014

<b>OGGETTO</b>	<i>PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA CON PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R.V. 55/2012 PER AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO AD ATTIVITÀ DIREZIONALE (STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE), DI PROPRIETÀ DELLA DITTA BOSCOLO AGOSTINI GIULIANO, SITO IN CHIOGGIA, VIA S. MARCO, 1933/F DISTINTI AL N.C.E.U. CON IL FG 26 MAPPALE 2699</i>
----------------	--

Nell'anno duemilaquattordici addì 22 del mese di dicembre alle ore 09:26 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco	X	
2	Tiozzo Fasiolo Daniel	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente	X	
4	Bullo Claudio	Vice Presidente	X	
5	Mancini Massimo	Consigliere Anziano		X
6	Donin Renzo	Consigliere Comunale	X	
7	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
8	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale	X	
9	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale	X	
10	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
11	Penzo Matteo	Consigliere Comunale	X	
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale		X
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale		X
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
16	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale		X
17	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
18	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
19	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
20	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale	X	
21	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale	X	
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale	X	
24	Malaspina Massimiliano	Consigliere Comunale	X	
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale	X	

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

1. che il D.P.R. 160/2010 detta una disciplina volta allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi. In particolare gli art. 7 e 8 dello stesso disciplinano i relativi procedimenti amministrativi, a secondo che gli interventi proposti comportino o meno variazione dello strumento urbanistico;
2. che livello regionale, l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive risulta ora disciplinata dalla L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 ("Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante");
3. la suddetta legge regionale, classifica gli interventi ammissibili in tre distinte tipologie:
  - interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (art. 2);
  - interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (art. 3);
  - interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (art. 4);
4. la conferenza di servizi disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni, si configura come pubblica assemblea la cui dinamica si svolgerà tra valutazioni tecniche degli organi delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e valutazioni di opportunità;
5. qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale conseguente costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale;
  - con l'istanza presentata in data 19/05/2014 prot. 23343, il sig. Boscolo Agostini Giuliano nato a Chioggia (Ve) il 2/10/1957 in qualità di proprietario dello studio tecnico di progettazione sito in Chioggia, via S. Marco, 1933/F, C.F. BSCGLN57R02C6380, ha chiesto ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 55/2012, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per l'ampliamento in sopraelevazione dello stesso fabbricato adibito a studio tecnico di progettazione, sito in Chioggia, via S. Marco, 1933/F distinti al N.C.E.U. con il fg 26 e mappale 2699;
  - L'intervento di progetto si articola nel dotare l'attività direzionale di maggiori spazi da adibire alla progettazione edilizia, realizzare sale riunioni, deposito e archivio documenti;
  - che la l'area di intervento ricade in zona classificata dal vigente PRG ZTO mista, sottoposta al Progetto Speciale n. 6 "Batteria Penzo", ambito n. 3 zona di degrado;
  - che nell'area di cui al precedente punto gli interventi di ampliamento sono subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo, ad oggi non ancora formalizzato e nelle more di approvazione di detto piano, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia; pertanto l'intervento in oggetto risulta in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

**CONSIDERATO CHE** l'art. 3 della L.R.V. 55/2012, prevede di assoggettare: " al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il

limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque non superiore a 1.500 mq. e nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo”;

**VISTO** l'esito favorevole espresso dal dirigente del settore urbanistica in data 11/11/2014, dal quale si evince che l'intervento proposto di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato a destinazione direzionale, non conforme alle norme comunali, possa rientrare nell'ipotesi di applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 55/12, che prevede l'applicazione delle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale, previo parere del Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che sull'intervento si sono espressi:

- l'AULSS nella nota prot. 19259 del 26/08/2014 parere favorevole con prescrizioni;

**CONSIDERATO CHE** con il ricorso alla procedura in deroga allo strumento urbanistico generale, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 55/12, soddisfa l'esigenza di risolvere una situazione produttiva non adeguata alle attuali esigenze produttive;

**VISTI**

- gli elaborati del progetto, allegata alla presente provvedimento e costituiti da:
  - Relazione tecnica
  - Tavola STATO DI FATTO: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato n. 1: e copertura, prospetti, sezioni e planimetria; estratto di mappa, estratto di PRG, rilievo fotografico prospetto ovest;
  - Tavola STATO AUTORIZZATO CON PDC 116/2013 PER AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 14/09, COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/11: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, piano primo, soffitta e copertura, prospetti, sezioni planimetria e tabella dati progettuali;
  - Tavola STATO DI PROGETTO: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, piano primo, soffitta e copertura, prospetti, sezioni planimetria e tabella dati progettuali;
  - Tavola TAVOLA COMPARATIVA n. 4
  - Tavola STATO DI PROGETTO: planimetria, profili, rilievo fotografico; unica A
  - Tavola STATO DI PROGETTO: dettagli L. 13/89 unica B
- la bozza di convenzione ai sensi dell'art. 5 L.R. 55/2012 sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna irrevocabilmente alle seguenti condizioni:
  - utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  - trascorso tale termine, si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio

assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo articolo.

- dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.

In caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

- che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga diviene necessario sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio Comunale come stabilito dall'art. 3 della L.R.V. 55/2012;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre 2012 - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggino con conducente e di commercio itinerante;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- Il parere favorevole del dirigente Settore Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**CONSIDERATO CHE** sulla presente pratica non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis l.n. 241/1990 ed art. 7 del D.P.R. n.62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al dirigente che sottoscrive il presente atto

#### **DATO ATTO:**

che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non comporta né diminuzione di entrate né aumento di spese per l'Ente Comune;

che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento ad disposto di cui all'art. 39 del D. Lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Mancini Massimo, Boscolo Papo Christian, Tiozzo Compini Romina; è uscito il Consigliere Tiozzo Brasiola Daniele; Consiglieri presenti 23;

preso atto della richiesta di rinvio del provvedimento, formulata dal Consigliere Boscolo Bisto Mauro e respinta dal Consiglio Comunale;

escono dall'aula il Presidente e i Consiglieri Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto, Consiglieri presenti 16;

ad unanimità di voti, espressi mediante sistema computerizzato, su 16 Consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** quanto riportato in premessa ;

**DI ESPRIMERE** parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in deroga mediante la procedura di cui all'art. 3 della L.R.V. 55/2012 per l'ampliamento in sopraelevazione di un edificio adibito ad attività direzionale (studio tecnico di progettazione) di proprietà della ditta BOSCOLO AGOSTINI GIULIANO, sito in Chioggia, via S. Marco, 1933/F distinti al N.C.E.U. con il fg 26 mappale 2699 e costituito da seguenti elaborati grafici allegati al presente provvedimento:

- Relazione tecnica
- Tavola n. 1: STATO DI FATTO: pianta piano seminterrato, pianto piano rialzato e copertura, prospetti, sezioni e planimetria; estratto di mappa, estratto di PRG, rilievo fotografico prospetto ovest;
- Tavola n. 2 STATO AUTORIZZATO CON PDC 116/2013 PER AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 14/09, COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/11: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, pianto primo, soffitta e copertura, prospetti, sezioni planimetria e tabella dati progettuali;
- Tavola n. 3 STATO DI PROGETTO: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, pianto primo, soffitta e copertura, prospetti, sezioni planimetria e tabella dati progettuali;
- Tavola n. 4 TAVOLA COMPARATIVA
- Tavola unica A STATO DI PROGETTO: planimetria, profili, rilievo fotografico;
- Tavola unica B STATO DI PROGETTO: dettagli L. 13/89
- la bozza di convenzione ai sensi dell'art. 5 L.R. 55/2012 sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna irrevocabilmente alle seguenti condizioni:
  - utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  - trascorso tale termine, si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo articolo.
  - dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.

In caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte

autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

**DI DEMANDARE** al Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla legislazione vigente in materia;

**DI ASSolverE** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. LGS. N. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero in riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione

con voti favorevoli 15, contrari //, astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato su 16 Consiglieri presenti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario  
Cavallari Maria Cristina  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente Consiglio Comunale  
Tiozzo Fasiolo Daniel  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 31/12/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 31/12/2014

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- che il D.P.R. 160/2010 detta una disciplina volta allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi. In particolare gli art. 7 e 8 dello stesso disciplinano i relativi procedimenti amministrativi, a secondo che gli interventi proposti comportino o meno variazione dello strumento urbanistico;
- che livello regionale, l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive risulta ora disciplinata dalla L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 (“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”);
- la suddetta legge regionale, classifica gli interventi ammissibili in tre distinte tipologie:
  1. interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (art. 2);
  2. interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (art. 3);
  3. interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (art. 4);
- la conferenza di servizi disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni, si configura come pubblica assemblea la cui dinamica si svolgerà tra valutazioni tecniche degli organi delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e valutazioni di opportunità;
- qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale conseguente costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale;
  - con l'istanza presentata in data 19/05/2014 prot. 23343, il sig. Boscolo Agostini Giuliano nato a Chioggia (Ve) il 2/10/1957 in qualità di proprietario dello studio tecnico di progettazione sito in Chioggia, via S. Marco, 1933/F, C.F. BSCGLN57R02C6380, ha chiesto ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 55/2012, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per l'ampliamento in sopraelevazione dello stesso fabbricato adibito a studio tecnico di progettazione, sito in Chioggia, via S. Marco, 1933/F distinti al N.C.E.U. con il fg 26 e mappale 2699;
  - L'intervento di progetto si articola nel dotare l'attività direzionale di maggiori spazi da adibire alla progettazione edilizia, realizzare sale riunioni, deposito e archivio documenti;
  - che la l'area di intervento ricade in zona classificata dal vigente PRG ZTO mista, sottoposta al Progetto Speciale n. 6 “Batteria Penzo”, ambito n. 3 zona di degrado;
  - che nell'area di cui al precedente punto gli interventi di ampliamento sono subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo, ad oggi non ancora formalizzato e nelle more di approvazione di detto piano, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia; pertanto l'intervento in oggetto risulta in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

**CONSIDERATO CHE** l'art. 3 della L.R.V. 55/2012, prevede di assoggettare: “ al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque non superiore a 1.500 mq. e nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi

devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo”;

**VISTO** l'esito favorevole espresso dal dirigente del settore urbanistica in data 11/11/2014, dal quale si evince che l'intervento proposto di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato a destinazione direzionale, non conforme alle norme comunali, possa rientrare nell'ipotesi di applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 55/12, che prevede l'applicazione delle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale, previo parere del Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che sull'intervento si sono espressi:

- l'AULSS nella nota prot. 19259 del 26/08/2014 parere favorevole con prescrizioni;

**CONSIDERATO CHE** con il ricorso alla procedura in deroga allo strumento urbanistico generale, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 55/12, soddisfa l'esigenza di risolvere una situazione produttiva non adeguata alle attuali esigenze produttive;

### **VISTI**

- gli elaborati del progetto, allegata alla presente provvedimento e costituiti da:

1. Relazione tecnica
2. Tavola n. 1: STATO DI FATTO: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato e copertura, prospetti, sezioni e planimetria; estratto di mappa, estratto di PRG, rilievo fotografico prospetto ovest;
3. Tavola n. 2 STATO AUTORIZZATO CON PDC 116/2013 PER AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 14/09, COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/11: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, pianta primo, soffitta e copertura, prospetti, sezioni planimetria e tabella dati progettuali;
4. Tavola n. 3 STATO DI PROGETTO: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, pianta primo, soffitta e copertura, prospetti, sezioni planimetria e tabella dati progettuali;
5. Tavola n. 4 TAVOLA COMPARATIVA
6. Tavola unica A STATO DI PROGETTO: planimetria, profili, rilievo fotografico;
7. Tavola unica B STATO DI PROGETTO: dettagli L. 13/89
8. la bozza di convenzione ai sensi dell'art. 5 L.R. 55/2012 sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna irrevocabilmente alle seguenti condizioni:
  - 1) utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  - 2) trascorso tale termine, si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo articolo.
  - 3) dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.

In caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte

autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

- che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga diviene necessario sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio Comunale come stabilito dall'art. 3 della L.R.V. 55/2012;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre 2012 - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Il parere favorevole del dirigente Settore Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**CONSIDERATO CHE** sulla presente pratica non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis l.n. 241/1990 ed art. 7 del D.P.R. n.62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al dirigente che sottoscrive il presente atto

**DATO ATTO** che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non comporta né diminuzione di entrate né aumento di spese per l'Ente Comune;

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** quanto riportato in premessa ;

**DI ESPRIMERE** parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in deroga mediante la procedura di cui all'art. 3 della L.R.V. 55/2012 per l'ampliamento in sopraelevazione di un edificio adibito ad attività direzionale (studio tecnico di progettazione) di proprietà della ditta BOSCOLO AGOSTINI GIULIANO, sito in Chioggia, via S. Marco, 1933/F distinti al N.C.E.U. con il fg 26 mappale 2699 e costituito da seguenti elaborati grafici allegati al presente provvedimento:

1. Relazione tecnica
2. Tavola n. 1: STATO DI FATTO: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato e copertura, prospetti, sezioni e planimetria; estratto di mappa, estratto di PRG, rilievo fotografico prospetto ovest;
3. Tavola n. 2 STATO AUTORIZZATO CON PDC 116/2013 PER AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 14/09, COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/11: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, piano primo, soffitta e copertura, prospetti, sezioni planimetria e tabella dati progettuali;
4. Tavola n. 3 STATO DI PROGETTO: pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, piano primo, soffitta e copertura, prospetti, sezioni planimetria e tabella dati progettuali;
5. Tavola n. 4 TAVOLA COMPARATIVA
6. Tavola unica A STATO DI PROGETTO: planimetria, profili, rilievo fotografico;
7. Tavola unica B STATO DI PROGETTO: dettagli L. 13/89
8. la bozza di convenzione ai sensi dell'art. 5 L.R. 55/2012 sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna irrevocabilmente alle seguenti condizioni:
  - 1) utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività

produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

- 2) trascorso tale termine, si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo articolo.
- 3) dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.

In caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

**DI DEMANDARE** al Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla legislazione vigente in materia;

**DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. LGS. N. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero in riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

il Consiglio Comunale ,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^ D.Lgs.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

02/12/2014

Il Dirigente Settore Urbanistica  
(Mohammad Talieh Noori)  
FIRMATO DIGITALMENTE